

ancoraggi e fiumi di ciaschedun territorio ed ivi dedicarsi a tutte le operazioni commerciali cui giudicassero opportune, uniformandosi ai regolamenti doganali, e trafficando da sè stessi senza intervento di mediatori od altri agenti (art. 1. e 2.).

» Sono eccettuati da questa libertà di navigazione gli articoli di contrabbando di guerra, e quelli riservati alle due corone, nonchè il commercio di cabottaggio, il quale non potrà essere fatto che mediante navigli nazionali (art. 3.).

» I navigli delle due parti contraenti non saranno punto assoggettati, nei porti l'una dell'altra, a balzelli d'entrata superiori o diversi da quelli pagati dalla nazione la più favorita (art. 4.).

» La nazionalità dei bastimenti austriaci sarà provata allorchè i detti bastimenti saranno posseduti, costruiti, patentati ed equipaggiati giusta le leggi ed i regolamenti della loro nazione. Saranno considerati come brasiliani i navigli di cui il capitano ed i tre quarti dell'equipaggio sieno sudditi del Brasile. Tuttavia per facilitare la navigazione di quest'ultimi, resta convenuto che l'esecuzione di questa clausola sarà provvisoriamente sospesa, e basterà che il padrone del naviglio sia brasiliano e che tutte le sue carte siano in regola (art. 5.°).

» I sudditi di una delle parti potranno trasportare nei porti o territorii dell'altra ogni sorta di articoli e di merci senza essere assoggettati a balzelli d'importazione, altri o maggiori di quelli a cui sono o potranno essere soggetti i navigli della nazione la più favorita. È però inteso che le relazioni del Brasile colla nazione portoghese formino eccezione e non possano servire di termine di paragone (art. 6.°, 7.° ed 8.°).

» Tutti gli articoli importati dai sudditi d'una delle parti nei territorii dell'altra saranno appoggiati da certificati d'origine rilasciati nella forma ordinaria (art. 9.°).

» I sudditi d'uno dei due imperi possederanno nell'altro tutti i diritti, privilegi, ecc., accordati ai sudditi della nazione la più favorita. Godranno e disporranno con tutta sicurezza delle loro proprietà e della loro fortuna, e saranno esenti da ogni servizio pubblico, da imposizioni di guerra, prestiti forzati, ecc. (art. 10.°, 11.° e 12.°).